

*Caso n. COMP/M. 3590 – Fiat/ Magneti Marelli*

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004  
SULLE CONCENTRAZIONI**

---

Articolo 7(3)  
data: 01.10.2004



## COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Bruxelles, 01.10.2004

SG-Greffe(2004) D/204329

Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque così evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa è stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

VERSIONE PUBBLICATA

PROCEDURA DI  
CONCENTRAZIONE  
DECISIONE ARTICOLO 7(3)

Alla parte notificante

Egregi Signori,

**Oggetto: Caso M.3590 - Fiat/Magneti Marelli - deroga ai sensi dell'articolo 7(3) del Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004**

1. In data 23 settembre 2004 è pervenuta da parte di Fiat S.p.A. (di seguito Fiat), in nome e per conto della propria controllata Fiat Netherlands N.V. (di seguito FNH), una richiesta, ai sensi dell'articolo 7(3) del Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004, di deroga agli obblighi di sospensione di cui all'articolo 7(1) del medesimo Regolamento. In particolare, Fiat ha richiesto una deroga all'obbligo di sospensione dell'acquisizione da parte della sua controllata FNH del controllo di Magneti Marelli Sistemi Elettronici S.p.A. (di seguito MMSE), motivandola con la circostanza che MMSE verserebbe in gravi difficoltà economiche. La mancanza di fondi potrebbe costringere l'impresa oggetto di acquisizione a sospendere la fornitura di componenti elettronici a Fiat, con grave pregiudizio per le produzioni a valle di quest'ultima.

### **I. L'OPERAZIONE E LE PARTI**

2. Il gruppo Fiat, al quale appartiene FNH, è attivo nei settori dell'automobile, delle macchine per l'agricoltura e le costruzioni, dei veicoli industriali, delle componenti per *l'automotive*, dell'energia, dei mezzi e sistemi di produzione per l'industria manifatturiera, dei prodotti metallurgici, delle prestazioni di servizi e dell'editoria e comunicazione. Nessuna impresa appartenente al gruppo Fiat è attiva nei mercati in cui opera MMSE.

3. MMSE svolge, direttamente e indirettamente attraverso le proprie società controllate, l'attività di progettazione, fabbricazione e commercializzazione di prodotti per sistemi elettronici a bordo vettura, tra cui moduli telematici di bordo, quadri, strumentazione, computer per controllo moduli porta, climatizzazione e tetto. Il principale cliente di MMSE è Fiat, che acquista il 27,1% della produzione di MMSE; gli altri principali acquirenti sono il gruppo Peugeot-Citroen con il 24,9% e il gruppo Renault con il 4,8%;
4. Nel 2002 il gruppo Fiat ha ceduto MMSE a Finmek Automative S.p.A. (divenuta ora Ixfin Automative), società appositamente costituita e controllata allora da Mekfin. Successivamente Ixfin Automative veniva ceduta a Pufin S.r.l., attraverso le sue controllate Maxfin S.r.l. e Ixfin S.p.A. Il 17 dicembre 2003 FNH, da una parte, e Maxfin S.r.l. e Ixfin S.p.A., dall'altra, hanno stipulato un contratto di opzione d'acquisto in base al quale FNH ha il diritto di opzione di acquisto dell'insieme delle azioni di MMSE. Nell'ambito dei medesimi accordi le azioni MMSE sono state cedute in usufrutto a Magneti Marelli Holding S.p.A., società del gruppo Fiat. In data 28 luglio 2004 FNH ha esercitato l'opzione di acquisto.

## **II. LA RICHIESTA DI DEROGA**

5. Secondo Fiat l'acquisizione di MMSE si sarebbe rilevata necessaria a seguito della situazione finanziaria molto precaria della società stessa, il cui fallimento potrebbe provocare un fermo produzione per i veicoli del gruppo Fiat e di altri costruttori europei. La richiesta di deroga agli obblighi di sospensione di cui all'articolo 7 (3) del Regolamento Concentrazioni è stata pertanto motivata da Fiat con la necessità di ripianare al più presto i debiti di MMSE e di effettuare gli investimenti necessari per mantenere fede agli impegni di fornitura di MMSE.

## **III. VALUTAZIONE**

6. L'articolo 7 (1) del Regolamento Concentrazioni prevede che una concentrazione di dimensione comunitaria, quale è definita dall'articolo 1, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune da una decisione adottata a norma degli articoli 6, paragrafo 1, lettera b, o dell'articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 2, ovvero sulla base della presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6.
7. In base all'articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento Concentrazioni, la Commissione può, a seguito di una richiesta, accordare una deroga agli obblighi di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, tenendo conto, tra l'altro, degli effetti che la sospensione può produrre su una o più delle imprese interessate dalla concentrazione e sui terzi e del pregiudizio che la concentrazione può arrecare alla concorrenza.

### *Conseguenze negative derivanti dall'obbligo di sospensione*

8. In relazione al rischio per Fiat di subire un pregiudizio importante per effetto dell'obbligo di sospensione dell'operazione in oggetto, la Commissione ritiene che le ragioni addotte da Fiat a sostegno della propria istanza di deroga siano fondate, in considerazione della precaria situazione finanziaria in cui versa MMSE. Infatti, il ritardo nell'esecuzione dell'operazione, dovuto all'obbligo previsto dall'articolo 7 (1) è suscettibile di condurre al fallimento di MMSE e alla conseguente impossibilità per il gruppo Fiat di veder garantito il rifornimento di componenti elettronici necessari per la produzione dei propri veicoli.

### *Pregiudizio alla concorrenza*

9. Sulla base delle informazioni fornite dalle parti appare, *prima facie*, che l'operazione di concentrazione comunicata non sia idonea a produrre alcun pregiudizio alla concorrenza all'interno del mercato comune o in una sua parte rilevante. In particolare, per quanto concerne gli effetti orizzontali, l'operazione non produce alcuna sovrapposizione tra le attività del gruppo Fiat e quelle di MMSE. Per quanto riguarda, invece, gli effetti verticali, sebbene l'operazione comporti un processo di integrazione verticale, sulla base di una prima valutazione sommaria, essa non pare causare alcun rischio di ostacolo all'accesso agli sbocchi o agli approvvigionamenti in ragione della competitività, sia dei mercati a monte in cui opera MMSE, che in quelli a valle in cui opera il gruppo Fiat. Più precisamente, nei mercati dei componenti elettronici per l'industria *automotive*, MMSE si confronta con taluni concorrenti importanti, quali tra l'altro Siemens, Bosch, Valeo. Nei mercati a valle dei veicoli (automobili, veicoli industriali, trattori ecc.) i volumi di produzione del gruppo Fiat non appaiono idonei ad assorbire la capacità produttiva di MMSE, e rendere credibile una qualsiasi strategia di *foreclosure* ai danni dei concorrenti di Fiat.

## **IV. CONCLUSIONI**

10. Sulla base delle informazioni fornite dalle parti e per le considerazioni espresse, la Commissione ritiene che siano soddisfatte le condizioni per accordare una deroga, ai sensi dell'articolo 7 (3), agli obblighi di cui all'articolo 7 (1) del Regolamento Concentrazioni.
11. Tali conclusioni non pregiudicano una diversa valutazione che la Commissione potrà prendere sulla concentrazione in esame a seguito degli ulteriori accertamenti condotti nel corso dell'istruttoria.

Per la Commissione  
(firma)  
Mario MONTI  
Membro della Commissione